



**Comune di Lostallo**

**Cantone dei Grigioni**

**ORDINANZA  
PER LE TASSE DI ALLACCIAMENTO E  
LE TARIFFE DI UTILIZZAZIONE  
DELL'AZIENDA ELETTRICA**



## Indice

ART. 1 <sup>1</sup>	BASE LEGALE .....	3
ART. 2 <sup>2</sup>	ALLACCIAMENTI E TARIFFE .....	3
Art. 3 <sup>2</sup>	<i>Definizioni</i> .....	3
ART. 4 <sup>1</sup>	INCASSO .....	3
ART. 5 <sup>1</sup>	CONTRIBUTI DI MIGLIORIA .....	3
ART. 6 <sup>1</sup>	TASSE DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE DI BASSA TENSIONE .....	4
Art. 6.1 <sup>2</sup>	<i>Tassa base di allacciamento</i> .....	4
Art. 6.2 <sup>1</sup>	<i>Tasse di allacciamento sul valore attuale di stima del fabbricato</i> .....	4
Art. 6.3 <sup>1</sup>	<i>Incasso</i> .....	4
ART. 7 <sup>2</sup>	TARIFFE .....	5
Art. 7.1	<i>Abbonamento semestrale</i> .....	5
Art. 7.2 <sup>2</sup>	<i>Noleggio del contatore</i> .....	5
Art. 7.3 <sup>1</sup>	<i>Allacciamenti senza contatore</i> .....	5
Art. 7.4 <sup>2</sup>	<i>Potenza massima</i> .....	5
ART. 7.5 <sup>2</sup>	TARIFFE DI UTILIZZAZIONE .....	6
Art. 7.6 <sup>1</sup>	<i>Tassa concessione</i> .....	6
ART. 8 <sup>2</sup>	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) .....	6
ART. 9 <sup>1</sup>	ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE, DELLA POTENZA E DELLE TASSE DI ABBONAMENTO .....	6
Art. 9.1	<i>Tariffe</i> .....	6
Art. 9.2	<i>Potenza e tasse di abbonamento</i> .....	6
Art. 9.3	<i>Decisione</i> .....	6
ART. 10 <sup>2</sup>	ENTRATA IN VIGORE .....	7

## **Art. 1<sup>1</sup> — Base legale**

Il regolamento dell'AEC per la fornitura d'energia elettrica costituisce la base legale delle presenti tariffe che vengono applicate su tutto il territorio del Comune di Lostallo.

## **Art. 2<sup>2</sup> — Allacciamenti e tariffe**

Ogni allacciamento alla rete di distribuzione dell'Azienda implica almeno un abbonamento. Gli abbonamenti sono suddivisi in categorie ad ognuna delle quali corrisponde una tariffa.

## **Art. 3<sup>2</sup>      Definizioni**

### **Potenza (punta) massima in kW**

potenza misurata ogni 15 minuti. Media dei tre valori massimi mensili registrati in un anno idrologico, ossia 1 ottobre – 30 settembre (tre punte massime più alte : 3 = media della potenza massima annua)

### **Energia attiva in kW**

Il consumo d'energia attiva prelevata in un periodo di conteggio

### **Periodo di conteggio<sup>1</sup>**

semestre invernale	dal 1. ottobre al 31 marzo
semestre estivo	dal 1. aprile al 30 settembre

## **Art. 4<sup>1</sup> — Incasso**

Gli acconti, le bollette e le fatture per la fornitura dell'energia elettrica devono essere pagati entro 30 giorni dall'emissione, senza deduzioni.

L'Azienda si riserva di richiedere il pagamento anticipato dell'energia elettrica utilizzata oppure di sospendere la fornitura di energia elettrica in qualsiasi momento agli abbonati morosi.

Il pagamento anticipato dell'energia elettrica può aver luogo tramite conteggi mensili o tramite l'installazione presso l'utente di appositi apparecchi.

## **Art. 5<sup>1</sup> — Contributi di miglioria**

Per le zone soggette ai contributi di miglioria, le tasse di allacciamento saranno definite di volta in volta.

## **Art. 6<sup>1</sup> Tasse di allacciamento alla rete di bassa tensione**

Le tasse di allacciamento alla rete di distribuzione a bassa tensione (linee principali, cabine di diramazione, stazioni di trasformazione) sono le seguenti:

### **Art. 6.1<sup>2</sup> Tassa base di allacciamento**

a) con valvola d'entrata fino a	<b>25 A</b>	<b>fr.</b>	<b>500.00</b>
b) con valvola d'entrata fino a	<b>40 A</b>	<b>fr.</b>	<b>800.00</b>
c) con valvola d'entrata fino a	<b>60 A</b>	<b>fr.</b>	<b>1'200.00</b>
d) con valvola d'entrata fino a	<b>100 A</b>	<b>fr.</b>	<b>1'500.00</b>

<sup>2</sup>Per utenti con una valvola d'entrata maggiore di 100 A e per la zona industriale, la tassa base di allacciamento sarà decisa di volta in volta.

In caso di potenziamento della valvola d'entrata sarà prelevata la differenza fra le due tasse di allacciamento.

### **Art. 6.2<sup>1</sup> Tasse di allacciamento sul valore attuale di stima del fabbricato**

Oltre alla tassa base di allacciamento fissata al pto. 6.1, sarà prelevata una tassa calcolata in % sul valore attuale di stima del fabbricato (stima ufficiale cantonale), nel modo seguente:

**0,5%** - fabbricati agricoli

**0,5%** - case di abitazione unifamiliari e proprietà condominiali per uso proprio

<sup>2</sup>**1,0%** - case di abitazione fino a tre appartamenti compreso l'appartamento per uso proprio

**2,0%** - case di vacanza o seconda abitazione

**2,0%** - case di reddito, appartamenti, ristoranti

**2,0%** - edifici a scopo artigianale

Per le zone industriali saranno decise di volta in volta

<sup>2</sup>In caso di aumento del valore attuale del fabbricato dovuto a ristrutturazione sarà prelevata la differenza delle tasse di allacciamento sulla base dell'incremento del valore di stima, sempre che questi superi i fr. 50'000.00.

### **Art. 6.3<sup>1</sup> Incasso**

La tassa base di allacciamento e la tassa di allacciamento sono conteggiate provvisoriamente al momento dell'accettazione della domanda in base alla categoria (pto. 6.1) e in base al valore d'investimento (pto. 6.2) e sono dovute al più tardi al momento che avranno inizio i lavori di costruzione. Il conteggio definitivo delle tasse di allacciamento sarà effettuato non appena cresciuta in giudicato la stima ufficiale cantonale della costruzione e dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura.

## Art. 7<sup>2</sup> Tariffe

### **Art. 7.1** **Abbonamento semestrale**

- a) utenti con valvola d'entrata dell'AEC o d'abbonato fino a  
**15 A fr. 50.00**
- b) utenti con valvola d'entrata dell'AEC o d'abbonato fino a  
**25 A fr. 80.00**
- c) utenti con valvola d'entrata dell'AEC o d'abbonato fino a  
**40 A fr. 100.00**
- d) utenti con valvola d'entrata dell'AEC o d'abbonato fino a  
**60 A fr. 120.00**
- e) utenti con valvola d'entrata dell'AEC o d'abbonato fino a  
**100 A fr. 140.00**
- f) allacciamenti provvisori di  
**cantiere fr. 150.00**

Gli utenti con valvola d'entrata dell'AEC o d'abbonato, maggiore a 100A, saranno tassati secondo i contratti in vigore tra l'AEC e l'utente

<sup>2</sup>La tassa di abbonamento semestrale non è frazionabile ed è dovuta per intero per ogni periodo di conteggio e da ogni utente dell'AEC.

Per i contatori comunitari sono considerate le valvole d'abbonamento dei singoli utenti.

### **Art. 7.2<sup>2</sup>** **Noleggio del contatore**

Oltre alla tassa di abbonamento semestrale di cui al pt. 7.1 è prelevata semestralmente una tassa di noleggio del contatore che è di:

**fr. 15.00 per ogni contatore installato.**

<sup>2</sup>La tassa di noleggio del contatore non è frazionabile ed è dovuta per intero per ogni periodo di conteggio e da ogni utente dell'AEC.

### **Art. 7.3<sup>1</sup>** **Allacciamenti senza contatore**

Allacciamenti senza contatore in zona edilizia non sono ammessi.

Allacciamenti senza contatore di stalle ubicate fuori della zona edificabile sono ammessi contro il pagamento di una tassa forfetaria semestrale. Per nuovi allacciamenti il contatore è obbligatorio.

### **Art. 7.4<sup>2</sup>** **Potenza massima**

La potenza massima è dovuta dagli utenti con contratti speciali e da tutti gli utenti industriali, commerciali e professionali con valvola d'entrata dell'AEC o d'abbonamento di oltre 100 A.

La potenza massima è misurata tramite gli appositi contatori installati dall'AEC.

## **Art. 7.5<sup>2</sup> Tariffe di utilizzazione**

Per ogni categoria di abbonamento viene prelevata una tariffa invernale e estiva per l'utilizzazione dell'energia elettrica.

### **<sup>3</sup>Invernale:**

periodo dal 1. ottobre al 31 marzo	<b>cts</b>	<b>11.4</b>	<b>il kWh</b>
------------------------------------	------------	-------------	---------------

### **<sup>3</sup>Estiva:**

periodo dal 1. aprile al 30 settembre	<b>cts</b>	<b>8.4</b>	<b>il kWh</b>
- allacciamenti provvisori e di cantiere	<b>cts</b>	<b>23</b>	<b>il kWh</b>
- allacciamenti di stalle senza contatore	<b>fr.</b>	<b>21.00</b>	<b>semestrali</b>
- potenza massima	<b>fr.</b>	<b>90.00</b>	<b>il kW</b>

## **Art. 7.6<sup>1</sup> Tassa concessione**

valida dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno	<b>fr.</b>	<b>100.00</b>	<b>annui</b>
---	------------	---------------	--------------

## **Art. 8<sup>2</sup> Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)**

Tutte le tasse di abbonamento, di allacciamento, di noleggio del contatore e le tariffe di utilizzazione dell'energia elettrica al kWh o forfetarie semestrali, previste dalla presente ordinanza s'intendono comprensivi dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

## **Art. 9<sup>1</sup> Adeguamento delle tariffe, della potenza e delle tasse di abbonamento**

### **Art. 9.1 Tariffe**

L'aumento di cts 1,0 al kWh del prezzo di acquisto dell'energia elettrica permette al Municipio di aumentare le tariffe in vigore fino al massimo di 1,5 cts il kWh e così via proporzionalmente.

### **Art. 9.2 Potenza e tasse di abbonamento**

L'aumento del prezzo della potenza permette al Municipio di aumentare, oltre al prezzo della potenza stessa, proporzionalmente le tasse di abbonamento semestrale.

### **Art. 9.3 Decisione**

La decisione di aumento delle tariffe, della potenza e delle tasse di abbonamento deve essere resa nota al più tardi entro il 31 dicembre di ogni anno tramite avviso all'albo pubblico, con l'indicazione dei rimedi legali.

**Art. 10<sup>2</sup>      Entrata in vigore**

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni disposizione precedente ed entra in vigore con il 1 ottobre 2001.

<sup>1</sup>Approvata dall'Assemblea comunale del 13 ottobre 1995

<sup>2</sup>Approvata dall'Assemblea comunale del 29 novembre 2001

<sup>3</sup> Nuove tariffe approvate dall'Assemblea comunale del 10 dicembre 2007

**MUNICIPIO DI LOSTALLO**

Il Sindaco. N. Giudicetti

Il Segretario: M. Valsecchi